Pubblicato il 25/05/2023

N.00214 /2023 REG.PROV.CAU.
N. 00754/2023 REG.RIC.

Firmato digitalmente

**R E P U B B L I C A  I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**

**sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 754 del 2023, proposto da Anaao Assomed, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Arbib, Giovanni Crisostomo Sciacca e Marcello Marra Marcozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Azienda Sanitaria Locale Salerno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Rosa Russo e Pierpaolo Pesce, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

dell'avviso pubblico, per titoli e colloquio, per la copertura a tempo pieno e determinato di n. 5 posti di – Area dei professionisti della salute e dei funzionari – ruolo tecnico – collaboratore tecnico professionale – biologo – per mesi 18 (rinnovabili) – presso l'Azienda Sanitaria Locale Salerno – UOC Oncologia – PO Pagani, nonché della deliberazione del DG della ASL Salerno 4.4.2023 n. 378 che

ha indetto l'avviso in questione ed approvato il relativo bando e degli altri atti annessi, connessi, presupposti, consequenziali.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Sanitaria Locale Salerno;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 il dott. Michele Di Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che la questione giuridica relativa all'inquadramento contrattuale dei chimici e dei biologi è già stata affrontata dal Consiglio di Stato, che, sia in sede consultiva che in sede giurisdizionale, è pervenuto alla condivisibile conclusione di ricondurre le predette figure professionali alla dirigenza sanitaria (ex multis, ordinanza Cons. Stato, sez. IV, n. 126 del 16.1.2023; sentenze Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2021 n. 5167; 8 luglio 2021 n. 5195; parere Cons. Stato, sez. I, 17 giugno 2019 n. 1735);
Considerato che le argomentazioni svolte da parte resistente nella memoria depositata in giudizio non appaiono dirimenti, in quanto, venendo in rilievo rapporti di pubblico impiego contrattualizzato, il reclutamento di personale da parte delle pp.aa. deve necessariamente trovare riscontro nei profili professionali di cui alle declaratorie dei contratti collettivi;
Considerato, altresì, che la doglianza con cui l'A.S.L. ha lamentato la non pertinenza, ai fini della presente decisione, delle pronunce giurisprudenziali intervenute nella vigenza del precedente C.C.N.L. del comparto sanità non si rivela prima facie meritevole di condivisione, non avendo il nuovo C.C.N.L. del comparto sanità, entrato in vigore da novembre 2022, apportato rilevanti elementi innovativi

e modificativi rispetto al precedente C.C.N.L. circa la questione posta a base dell'odierna controversia, come sopra delineata;

Ritenuto del pari sussistente il prospettato pericolo di pregiudizio grave e irreparabile, in relazione all'espletamento di un concorso finalizzato al reclutamento di personale per un profilo professionale (Collaboratore tecnico professionale – biologo) non compatibile con l'ordinamento vigente;

Ritenuto, pertanto, che la domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente si presta ad essere favorevolmente delibata, stante prima facie la sussistenza di profili di fondatezza del ricorso e, quindi, dell'imprescindibile requisito del fumus boni iuris nonché del predetto periculum in mora;

Ritenuto nondimeno che la natura e la peculiarità della questione dedotta in giudizio giustifichino l'equa compensazione tra le parti delle spese della presente fase del giudizio;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), accoglie l'istanza cautelare e, per l'effetto, sospende l'efficacia degli atti impugnati.

Spese compensate.

Fissa per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del 23 gennaio 2024.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 23 maggio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Pierluigi Russo, Presidente

Fabio Di Lorenzo, Referendario

Michele Di Martino, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**
**Michele Di Martino**

**IL PRESIDENTE**
**Pierluigi Russo**

IL SEGRETARIO